

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO C.R. BRENTONICO
15 FEBBRAIO 2010/15 FEBBRAIO 2013 STEP-UP - SERIE 108
Cod. UIC IT0004577893

e

Foglio informativo in conformità al Decreto Legislativo 385 del 01/09/93

Per la spiegazione del significato dei termini tecnico-finanziari contenuti nella presente documentazione si rimanda alla corrispondente voce della *Legenda*.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

CASSA RURALE BRENTONICO Banca di Credito Cooperativo

Sede legale e amministrativa: 38060 BRENTONICO (Trento) – Via Roma 24

E-mail: info@cr-brentonico.net

Codice ABI 08031

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.3353

Registro delle imprese di Rovereto (TN) n.389 Fasc. n.567

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale €.2.503,00 al 31.12.2008

Riserve €.15.204.671,00 al 31.12.2008

Conflitto di interesse: le obbligazioni sono emesse dalla stessa Cassa Rurale di Brentonico BCC, soggetto offerente e collocatore.

II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, valore unitario dei titoli, taglio minimo.

Il Prestito Obbligazionario C.R. BRENTONICO 15 FEBBRAIO 2010/2013 STEP UP - Serie 108 è emesso per massimi Euro 2.000.000,00 (Duemilioni) ed è costituito da massimi n. 2.000 titoli al portatore del valore unitario di €.1.000 (mille) ammessi al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi. Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a €.10.000. Tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di €.1.000. Il collocamento si apre il giorno 15/02/2010 e si chiude il giorno 15/06/2010. Il collocamento potrà essere chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

Art. 2 - Prezzo e modalità di emissione e di rimborso dei titoli - durata del prestito – negoziazione.

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 100 ogni Euro 100 di valore nominale, per la durata di 3 anni, che decorrono dal 15/02/2010. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza finale il 15/02/2013 ed ogni obbligazione sarà rimborsata alla pari, senza spese.

La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in negoziazione in conto proprio con la clientela impegnandosi a fornire alla Clientela le migliori condizioni di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità, garantendo in modo duraturo il rispetto della disciplina di *best execution* nei confronti dei propri clienti, nel rispetto della Direttiva n. 2004/39/CE MiFID. In particolare per le obbligazioni di propria emissione si è considerato che la Banca rappresenta l'unica sede di negoziazione disponibile e quindi è in grado di garantire i migliori requisiti operativi in ottica di *best execution*.

Per quanto riguarda i prezzi di acquisto e vendita delle obbligazioni la Cassa Rurale di Brentonico adotta il prezzo calcolato da un soggetto esterno e nella fattispecie Cassa Centrale Banca; il prezzo di negoziazione verrà determinato attraverso il calcolo del fair value, usando la curva SWAP con riferimento alla duration residua del titolo attualizzando ogni flusso di cedola o rimborso.

In caso di vendita da parte del cliente il prezzo finale sarà ottenuto sottraendo al valore stimato un importo (a titolo di denaro); nel caso di acquisto da parte del cliente il prezzo finale sarà ottenuto aggiungendo al valore stimato un importo (a titolo di lettera): in entrambi i casi il valore massimo di tale importo è pari allo 0,50%.

La Cassa Rurale corrisponderà inoltre al cliente i dietimi di interesse maturati dalla data di godimento della cedola in corso sino al giorno di regolamento dell'operazione (valuta di accredito sul conto corrente).

Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 15/02/2010. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 4 - Regime fiscale.

A norma del D. Lgs.vo 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni, se di pertinenza di persone fisiche o degli altri soggetti di cui all'art. 2 di detto decreto, sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all'imposta sostitutiva del 12,50%. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire il titolo e i relativi interessi.

Art. 5 - Tassi lordi di interesse.

Il titolo corrisponde al sottoscrittore n. 3 cedole annuali. Il tasso di interesse lordo è determinato come segue:

Primo anno	1,75% (netto 1,53%)
Secondo anno	2,00% (netto 1,75%)
Terzo anno	2,50% (netto 2,19%)

Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso dei titoli.

Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso l'emittente. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 9 - Varie.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti, tranne quanto previsto dall'Art.5, sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all'Albo della Cassa Rurale presso la sede e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente e' competente il Foro di Trento.

Art. 10 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".

Ciascun titolo è munito di 3 cedole annuali scadenti dal 15 febbraio 2011 al 15 febbraio 2013. Le obbligazioni fruttano un interesse annuale pagabile il 15 febbraio di ogni anno, contro presentazione delle relative cedole. Qualora il pagamento degli interessi cada in giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Il pagamento della cedola scaduta ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale di Brentonico. Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Il tasso annuo lordo di rendimento effettivo 2,076% (netto 1,817 %).

Art. 11 – Commissioni e spese.

Non sono previsti oneri aggiuntivi o accessori salvo il recupero di imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Art. 12 – Rischi.

Poiché gli strumenti finanziari non sono trattati su alcun mercato regolamentato, può risultare difficoltoso od impossibile liquidare lo stesso od apprezzarne il valore effettivo.

Il prezzo dell'obbligazione può subire variazioni a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto/sottoscrizione.

Art. 13 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell'emittente, di Fondi di Tutela dei Depositi.

LEGENDA

Obbligazione:	titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.
Obbligazione "Zero coupon":	titolo senza cedola, il cui rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. Il titolo è emesso, infatti, a un prezzo inferiore al nominale, con uno sconto pari al valore attuale del flusso d'interessi figurativi riconosciuti al sottoscrittore (attualizzato sulla base di un tasso fisso predeterminato) ed è rimborsato al valore nominale in un'unica soluzione.
Titolo al portatore:	titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.
Regime di dematerializzazione:	procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.
Data di godimento:	giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.
Prezzo "alla pari":	modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo è rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.
Valore nominale:	valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.
Rischio ("di tasso", "di mercato", "di liquidità"):	rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dovute, ad esempio, al variare dei tassi di interesse (un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa) oppure qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza (rischio dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare).